REGOLAMENTO (CEE) N. 139/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1987

relativo ad un'azione di emergenza per la fornitura di carni bovine a favore degli indigenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la forte diminuzione delle temperature in Europa ha ripercussioni gravi sui più indigenti ; che è opportuno ricorrere con urgenza alle risorse comunitarie per dare un aiuto per il tramite degli enti caritativi riconosciuti negli Stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento mettono mettono gratuitamente a disposizione degli enti caritativi e di beneficenza riconosciuti dallo Stato membro sul cui territorio essi hanno sede un quantitativo di carni bovine destinate ad essere distribuite gratuitamente ai più indigenti, sotto forma di pasti pronti, in tale Stato membro.

Le carni di cui al comma precedente sono state oggetto delle misure previste dall'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 e sono state immagazzinate nel corso del 1986.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono le misure di attuazione dell'articolo 1, ivi comprese le misure di controllo che essi ritengono più idonee.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione i quantitativi usciti dall'ammasso nel corso della settimana precedente in applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione [3] è modificato come segue :

Nell'allegato, parte II « Prodotti aventi un'utilizzazione e/o una destinazione diversa da quelle indicate nella parte I », sono aggiunti il seguente punto 39 e la relativa nota in calce :

« 39. Regolamento (CEE) n. 140/87 della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativo ad un'azione di emergenza per la fornitura di carni bovine a favore degli indigenti [39]

— Casella 104 :

— destinados a las personas más desfavorecidas — Reglamento (CEE) nº 140/87

— til de socialt dårligst stillede — forordning (EØF) nr. 140/87

— bestimmt für stark benachteiligte Personen — Verordnung (EWG) Nr. 140/87

— προοριζόμενο για απόρους — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 140/87

— for distribution to the most deprived persons — Regulation (EEC) No 140/87

— destinés aux personnes les plus démunies — règlement (CEE) nº 140/87

— destinate al più indigenti — regolamento (CEE) n. 140/87

— bestemd voor hulpbehoevenden — Verordening (EEG) nr. 140/87

— destinados às pessoas mais desfavorecidas — Regulamento (CEE) nº 140/87.

[39] GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 19. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 marzo 1987.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente